

Note esplicative al Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche

1. Con riferimento all'art. 14 comma 2 del *Regolamento* (cf. *Linee guida*, p. 6), si estende – in via eccezionale e previa adeguata motivazione – la possibilità di accordare il riconoscimento della scientificità in assenza di uno soltanto tra gli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) dell'articolo stesso.
2. Con riferimento all'art. 15 commi 1 e 2 (cf. *Linee guida*, p. 6), si precisa che le percentuali massime dei componenti afferenti “alla medesima Università, ente o istituto di ricerca, Istituzione di comprovata qualificazione e prestigio” si intendono calcolate con riferimento ai soli organi che svolgono ruoli e compiti scientifici (Direzione/Comitato di Direzione, Comitato scientifico, Comitato Editoriale/Editorial Board...) e non agli organi puramente operativi (incaricati esclusivamente di gestire il processo editoriale di produzione dei fascicoli).
3. Con riferimento all'art. 15 comma 2, è esclusa la possibilità che gli organi di una rivista candidata all'inclusione in classe A siano composti esclusivamente da “Alti Esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio”. Gli organi devono, in ogni caso includere una quota di “studiosi affiliati ad Università e enti o istituti di ricerca” che sia in linea con le migliori prassi editoriali vigenti nel settore scientifico per il quale viene presentata la candidatura; deve essere inoltre garantita l'autorevolezza scientifica delle figure professionali e/o istituzionali non accademiche e degli studiosi non organicamente strutturati all'interno di una istituzione accademica o di ricerca (es. professori emeriti, ricercatori di istituzioni straniere, studiosi in formazione, ecc.).